

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

## **IL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/01**

### **Sommario**

1	Il Modello di organizzazione e gestione all'interno di OIC Onlus.....	3
2	Il sistema di Governance di OIC .....	4
3	Adozione del Modello ai sensi del D. lgs. 231/01 .....	5
4	L'Organismo di Vigilanza .....	6
4.1	Scopo ed ambito di applicazione.....	6
4.2	Nomina e composizione .....	6
4.3	Requisiti dell'Organismo di Vigilanza .....	6
4.4	Durata, revoca e recesso dei componenti.....	7
4.5	Funzioni e poteri .....	7
5	I reati che possono determinare la responsabilità di OIC .....	9
5.1	Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico:.....	9
5.2	Reati societari:.....	10
5.3	Reati in materia di sicurezza sul lavoro: .....	12
5.4	Reati in materia di riciclaggio e ricettazione: .....	12
5.5	Reati informatici:.....	12
5.6	Reati relativi alla criminalità organizzata: .....	13
5.7	Reati contro l'industria e il commercio: .....	13
5.8	Reati transnazionali:.....	13
5.9	Reati in materia di violazione del diritto d'autore: .....	14
5.10	Reati in materia ambientale:.....	14
5.11	Reati di corruzione tra privati e di induzione indebita a dare o promettere utilità .....	15
6	Il sistema sanzionatorio .....	15
6.1	Le sanzioni disciplinari a carico dei Dipendenti e Quadri .....	15
6.2	Le sanzioni a carico dei Dirigenti .....	16
6.3	Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione.....	17
6.4	Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Sorveglianza .....	17
6.5	Sanzioni nei confronti di terzi con cui la Fondazione instauri rapporti .....	17
7	Verifiche periodiche del Modello.....	18
8	Formazione e Diffusione del Modello .....	18
8.1	Formazione del personale apicale.....	18
8.2	Formazione del personale sottoposto .....	18
8.3	Informazione a collaboratori esterni e fornitori .....	18
9	Il Codice Etico .....	18
	ALLEGATI.....	20
1.	Analisi delle aree di rischio .....	20
2.	Mansionario .....	20
3.	Codice etico.....	20

## 1 Il Modello di organizzazione e gestione all'interno di OIC Onlus

L'Opera Immacolata Concezione, Fondazione non profit, offre residenzialità, occupazione, svago, riabilitazione, integrazione ed in generale partecipazione intensa alla vita a centinaia di persone anziane, auto e non autosufficienti grazie alla sua ultra quarantennale esperienza nel servizio alle persone radicata nei valori umani e cristiani in coerenza agli indirizzi dei Fondatori Don Antonio Varotto e Nella Maria Berto.

L'odierna struttura trova le sue radici nella seconda metà degli anni Cinquanta quando Don Antonio Varotto e la signora Nella Maria Berto decidono di offrire una alternativa agli Ospizi di Ricovero per gli anziani. Tensione morale e proiettività innovativa furono gli ingredienti poi divenuti standard della prima residenza di via Gustavo Modena in Padova, con stanze a uno o due letti, tutte con bagno e servizi, cucine e sale da pranzo dislocate in ogni piano. Un approccio comunitario di vita attraverso la sinergia dei momenti di riposo e tempo libero e di preghiera, quando lo standard delle strutture di accoglienza era caratterizzata da precarietà e abbandono.

È stata al tempo un'operazione di completa rottura con gli schemi allora vigenti e che riversò in OIC le aspirazioni di tantissime categorie sociali di pensionati e anziani. Il secondo decennio (1965-75) ha visto l'OIC ampliare la propria complessità organizzativa, passando dalla situazione di una sola residenza a quello del più ampio scenario di via Nazareth in Padova che in una superficie di 20.000 mq costituisce un vero e proprio villaggio di oltre 400 persone. La complessità che andava assumendo la nuova realtà ha portato alla costituzione della Fondazione Opera Immacolata Concezione, trasformata poi il 30.07.1970, DPR n° 1006 in **Ente Morale** dandosi così un assetto istituzionale.

Il terzo decennio (1975-85) è stato caratterizzato dalla realizzazione di residenze al di fuori del territorio padovano anche al fine di consentire brevi periodi di vacanza: nascono il Centro di S. Giovanni in Monte sui Colli Berici e poi le sedi Asiago, Thiene, Carmignano di Brenta e Oderzo.

Nel successivo decennio (1985-1995) OIC si rivolge ai non autosufficienti e parte una specifica sperimentazione presso la residenza Santa Chiara nel quartiere Mandria di Padova dove si raggiunge la piena compatibilità tra la complessità di gestione di grandi numeri di Persone ed elevati standard qualitativi e di personalizzazione della prestazione.

Nel quinto decennio (1995-2005) l'OIC si concentra sull'obiettivo di recuperare l'emarginazione sociale della Persona Anziana. Viene progettato e completato il centro Civitas Vitae, diventata la più grande e completa struttura europea socio – sanitaria e di servizi integrati; si costruisce il nuovo centro di Vedelago e si ristrutturano completamente tutti gli altri centri. Inoltre è stato dato avvio a progetti di globalizzazione accogliendo presso Civitas Vitae suore della Congregazione delle suore di Santa Maria Regina degli Apostoli di Dhaka (Bangladesh) e presso il centro di Carmignano suore Missionarie del Calvario di Palai (Kerala, S.India) con un intervento di reciproca assistenza.

Il progetto di OIC è sempre stato in crescita e guidato dallo spirito di servizio e carità cristiana. L'art. 3 dello Statuto riporta espressamente *“La Fondazione [...] si prefigge lo scopo di promuovere e sviluppare iniziative per la valorizzazione e la promozione della persona secondo principi cristiani e morali, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale [...]”*.

Oggi la filosofia guida dell'OIC è considerare la longevità come risorsa e che in oltre cinquant'anni ha portato a mettere a disposizione degli Ospiti e del territorio un patrimonio di esperienze e metodologie che affiancano dal

punto di vista residenziale una disponibilità di spazi in media pari a 90mq coperti ed oltre 110 mq scoperti per ciascun Ospite, misure ineguagliate in strutture pubbliche o private in Italia e in Europa. Dal punto di vista gestionale OIC ha raggiunto una capacità di dare servizio di qualità ad oltre 3.000 persone (tra residenti e non) sulla base di una proposta economica accessibile per ogni classe sociale. Dal punto di vista culturale consente un'offerta di opportunità innovative di socializzazione, tutte mirate a valorizzare l'investimento sulle potenzialità residue della persona non autosufficiente.

L'iniziativa che ancora oggi l'Opera Immacolata Concezione porta avanti risponde alla domanda di qualità della vita, la massima aspirazione dell'umanità. Quando il fine di un'opera si identifica nella qualità della vita, il circuito dello sviluppo diventa virtuoso interagendo e integrando tecnologia, lavoro, formazione, rapporti relazionali nel produrre insieme la crescita delle risorse e il miglioramento del benessere dell'uomo, ancor più nell'elevare il livello di "bene comune" della società non solo materiale, ma civile e spirituale.

## 2 Il sistema di Governance di OIC

La Fondazione OIC, al fine di garantire ai propri ospiti la massima tutela nella corretta gestione dei loro interessi e al fine di porsi come soggetto qualificato e garante del più ampio rispetto della legislazione vigente, è la prima struttura del settore in Italia ad adottare la forma duale di governance, articolata in due diversi organi con specifiche responsabilità ed obiettivi.

Questo sistema consente un maggiore controllo sull'organo gestorio e quindi sulle finalità sociali e sul loro effettivo raggiungimento.

Il **sistema dualistico** è un sistema di amministrazione e controllo la cui disciplina è modellata su quella delle società per azioni, caratterizzato dalla presenza di due distinti organi collegiali: il *consiglio di sorveglianza (supervisory board)*, e il *consiglio di gestione (management board)*.

Nell'ordinamento italiano la disciplina di questo modello si costituisce di norme specifiche (artt. 2409 *octies* e ss. c.c.), di rinvii espressi alla disciplina del modello tradizionale e delle norme di chiusura degli artt. 2380 c.c. e 223 *septies* disp. att. c.c..

Il sistema dualistico introduce nel diritto societario italiano la pratica della cogestione, nata e particolarmente diffusa in Germania.

In OIC si rinvencono pertanto i seguenti organi:

Il **Consiglio di Sorveglianza ed Indirizzo** in OIC è espressione dell'anima "civile-religiosa" della Fondazione ed ha compiti di alta strategia, definendo le linee guida dell'attività e vigilando che non avvengano deviazioni rispetto agli scopi istituzionali. Di questo organo fanno parte i Soci Fondatori, i rappresentanti delle Diocesi ove è presente la Fondazione nonché – in maggioranza – alcuni esponenti di rilievo del mondo accademico, sociale ed imprenditoriale nominati dal Comitato dei Fondatori e partecipanti benemeriti e sostenitori.

Il **Consiglio di Gestione** è invece l'organo incaricato della conduzione operativa delle attività ed in questo senso è composto da persone di prevalente estrazione imprenditoriale e professionale oltre che della dirigenza della

Fondazione.

### **3 Adozione del Modello ai sensi del D. lgs. 231/01**

OIC, inoltre, in linea con le scelte operative finora intraprese intende adottare modelli di organizzazione e di gestione della propria attività in base alle norme di cui al Decreto Legislativo 231 del 08.06.2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Il D.Lgs. 231/01 introduce nell’ordinamento italiano la responsabilità “amministrativa” degli enti relativamente alla commissione di alcuni reati, specificamente indicati dal legislatore; permette quindi di colpire (con sanzioni pecuniarie, l’interdizione dall’attività, il commissariamento, il divieto a contrarre con la PA) direttamente l’Ente. L’Ente, tuttavia, non risponde se dimostra di avere “adottato ed efficacemente attuato” un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati della stessa fattispecie di quello verificatosi.

Con il D. Lgs. 231/01 il legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l’Italia aveva già aderito da tempo. La normativa in oggetto ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa dell’Ente per reati, tassativamente indicati, e commessi a suo vantaggio o semplicemente nel suo interesse (a prescindere da un’effettiva utilità apportata). I soggetti che possono commettere tali reati comportando la responsabilità amministrativa dell’Ente sono:

- Persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- Da persone fisiche che esercitino anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- Da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, se la commissione del reato sia stata resa possibile dall’omissione della vigilanza.

La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato.

La specificità dell’attività compiuta da OIC ha consentito, tramite un’analisi completa e di confronto con i preposti ai vari settori, di individuare le ipotesi di reato che possono essere commesse dai soggetti apicali e dai loro sottoposti.

L’individuazione è avvenuta proponendo alle figure apicali degli uffici un questionario rivolto a evidenziare eventuali passaggi operativi che difettassero dei controlli necessari per escludere la commissione di reati. A seguito dell’esame delle risposte è stata realizzata una griglia che ha incrociato gli uffici dell’Ente con i possibili reati commettabili e nella quale sono state inserite le procedure di riferimento in grado di arginare la commissione di questi stessi reati.

Le risposte, infatti, hanno consentito di predisporre le varie procedure regolanti i principali passaggi operativi aziendali realizzando così una mappatura procedurale precisa e puntuale.

L’efficacia del Modello viene garantita dalla verifica periodica dello stesso e l’eventuale modifica in caso di significative violazioni delle prescrizioni o in caso di mutamenti organizzativi o di ampliamento dei reati riconducibili al

Decreto in esame, nonché dalla predisposizione di un sistema sanzionatorio che verrà applicato in caso di mancato rispetto delle disposizioni procedurali.

A sovraintendere il rispetto delle procedure viene predisposto l'Organismo di Vigilanza, che si doterà di apposito regolamento.

#### **4 L'Organismo di Vigilanza**

##### **4.1 Scopo ed ambito di applicazione**

È istituito presso Fondazione Opera Immacolata Concezione (di seguito OIC) un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito Organismo) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il Modello) adottato da OIC allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000"* (di seguito "Decreto").

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice di OIC, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Gestione (di seguito CdG).

##### **4.2 Nomina e composizione**

L'Organismo è un organo **collegiale**.

Il CdG nomina ai sensi dell'art. 6 del Decreto l'Organismo con provvedimento motivato, scelto esclusivamente fra soggetti in possesso dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità, competenza e continuità d'azione richiesti dal D. Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza è scelto tra soggetti esterni, qualificati ed esperti. In particolare, l'ODV, tramite i suoi componenti, deve garantire competenze del settore in cui opera la Fondazione OIC e in ambito in ambito legale, contabile, di analisi delle procedure e dei processi organizzativi aziendali. Inoltre, i componenti devono garantire adeguata professionalità nelle anzidette materie ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità.

L'Organismo svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti in OIC.

##### **4.3 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza**

Il Modello adottato da OIC intende attuare rigorosamente le prescrizioni del Decreto in relazione ai requisiti che l'Organismo di Vigilanza deve possedere e mantenere nel tempo. In particolare:

- a) l'autonomia e l'indipendenza sono garantiti con l'inserimento in una posizione referente al CdG; l'Organismo è collocato altresì in posizione referente al Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza per fatti censurabili che dovessero coinvolgere gli amministratori; il requisito dell'autonomia è garantito inoltre dalla non attribuzione all'Organismo di compiti operativi rilevanti ai fini 231/01 (che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche) e dall'assegnazione di un budget di spesa per l'esatto adempimento delle funzioni dell'organismo;

- b) la professionalità è garantita dall'esperienza dell'Organismo che è dotato delle competenze specialistiche proprie di chi svolge attività consulenziali o ispettive e necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. In particolare l'Organismo è dotato di:
- competenze legali: adeguata padronanza nella interpretazione delle norme di legge con specifica preparazione nell'analisi delle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nella identificazione di possibili comportamenti sanzionabili;
  - competenze nella organizzazione: adeguata preparazione in materia di analisi dei processi organizzativi aziendali e nella predisposizione di procedure adeguate alle dimensioni aziendali, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di "compliance" e dei controlli correlati;
  - competenze "ispettive": esperienza in materia di controlli interni maturati in ambito aziendale;
- c) la continuità d'azione è garantita dalla calendarizzazione delle attività dell'Organismo di Vigilanza, dalla periodicità dei propri interventi ispettivi, dalla regolarità delle comunicazioni verso i vertici aziendali.

#### **4.4 Durata, revoca e recesso dei componenti**

I componenti dell'Organismo restano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il CdG può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo, per giustificato motivo.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica di membro dell'Organismo:

- a) le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- b) la sentenza di condanna, anche non definitiva, o di patteggiamento per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- c) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, di primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- d) la sentenza di condanna anche non definitiva a pena o di patteggiamento che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

Nei casi sopra descritti, il CdG provvederà contestualmente alla revoca e, senza ritardo, a nominare il nuovo membro dell'Organismo in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

La rinuncia da parte componenti del componente dell'Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa motivata comunicazione al CdG per iscritto.

#### **4.5 Funzioni e poteri**

L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- verifica della diffusione in OIC della conoscenza e della comprensione del Modello;
- vigilanza sull'osservanza del Modello all'interno dell'OIC;
- vigilanza sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;

- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- proporre l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni ed adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
- comunicazione e relazione periodica al CdG in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello suggeriti e al loro stato di realizzazione.

Nell'ambito delle attività di cui al precedente comma, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- verificare nel contesto aziendale la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello;
- proporre un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi del Modello e del Codice Etico, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello;
- istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- segnalare tempestivamente al CdG nella persona del presidente qualsiasi violazione del Modello che sia ritenuta fondata dall'Organismo stesso, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato lui stesso;
- valutare periodicamente l'adeguatezza del Modello rispetto alle disposizioni ed ai principi regolatori del D.Lgs. n. 231/2001 e relativo aggiornamento;
- trasmettere tempestivamente al CdG nella persona del presidente ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie dell'Organismo, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- trasmettere, con periodicità semestrale, al CdG una relazione in merito all'attività complessivamente svolta, ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- disporre che i Responsabili di funzione forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;

- segnalare comportamenti in violazione al Modello ed al Codice Etico per i provvedimenti disciplinari che OIC riterrà di adottare.

## 5 I reati che possono determinare la responsabilità di OIC

Di seguito, quindi, vengono brevemente indicati i reati che possono essere commessi dalle posizioni apicali o sottoposte nell'interesse o a favore dell'OIC e rilevanti ai sensi del Dls. 231/01. L'individuazione degli stessi è stata calibrata in base alla valutazione dell'effettivo coinvolgimento dell'attività della Fondazione in ipotesi che possono creare il presupposto per la commissione dei reati individuati.

I reati di seguito indicati sono riferibili alle funzioni aziendali come indicato nell'allegato 1 "Matrice reati".

### 5.1 Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico:

Procedure, allegate, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: PO-231-001, PO-231-002, PO-231-003, PO-231-004, PO-231-005, PO-231-006, PO-231-007, PO-231-010, PO-231-011, PO-231-012, PO-231-016

**Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico** (art. 316 bis c.p.): la finalità è quella di reprimere, dopo il conseguimento di prestazioni pubbliche, le frodi allo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione: tale scopo risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso.

**Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico** (art. 316 ter c.p.): è norma sussidiaria rispetto a quella della truffa di cui all'art. 640bis c.p. Il reato si configura con riguardo all'ipotesi di utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere a condizione che tale condotta non sia accompagnata da ulteriori malizie dirette all'induzione in errore del soggetto passivo.

**Concussione** (art. 317 c.p.): il delitto di concussione è collegato all'obiettiva qualifica di pubblico ufficiale dell'autore del reato o di incaricato di pubblico servizio (Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale). Il reato si concretizza nell'abuso della propria qualità di incaricato di pubblico servizio per costringere o indurre qualcuno a dare o promettere indebitamente, anche a terzi, denaro o altra utilità.

**Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.): il reato è configurabile quando l'attuazione della promessa di denaro od altre utilità non sia immediata né configurabile come possibile dal soggetto passivo a cui è rivolta. Il reato si concretizza con l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurre a compiere o omettere o ritardare un atto del suo ufficio o un atto contrario ai suoi doveri.

**Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico** ( art. 640, 1° comma, n° 1 c.p.): ai fini della sussistenza della truffa il raggiro non deve necessariamente consistere in una particolare subdola messa in scena, bastando una qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore.

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 bis c.p.): l'elemento specializzato rispetto al reato di truffa è costituito dall'oggetto materiale della frode cioè da ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, enti pubblici o comunità europee.

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640 ter c.p.): l'elemento differenziatore dagli altri reati è che l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

## **5.2 Reati societari:**

Procedure, allegate, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: PO-231-008, PO-231-009, PO-231-019, PO-231-0020

**False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.) e **false comunicazioni sociali in danno dei soci e o dei creditori** (art. 2622 c.c.): in primo luogo il legislatore ha previsto che la falsità sia commessa attraverso una delle comunicazione sociali previste dalla legge (bilanci, relazioni ecc.), non essendo sufficiente una qualsiasi comunicazione (es. orale). La falsità consiste nell'esposizione di "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni", oppure nell'omissione di "informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge". Al riguardo si precisa che la falsità penalmente rilevante non coincide necessariamente con l'invalidità in senso civilistico di una delle comunicazioni sociali sopra dette. Affinchè la falsificazione assuma una rilevanza penale, infatti, è necessario che essa abbia una idoneità offensiva per il patrimonio della Fondazione. Il reato in OIC si concretizza in tutte le comunicazioni rivolte la pubblico e che siano viziate.

**Impedito controllo** (art. 2625 c.c.): il delitto di cui al secondo comma dell'art. 2625 cc è da considerare un reato che tutela il patrimonio della Fondazione differenza dell'illecito amministrativo di cui al primo comma in cui non è prevista la causazione del danno e oggetto di tutela e le attività di controllo in sé.

**Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.); Trattasi di reato d'evento, ove l'evento è descritto come il formare od aumentare fittiziamente il capitale sociale ossia della consistenza economica dell'Ente.

Quanto alla condotta, eziologicamente collegata all'evento di cui sopra, essa è condotta a forma vincolata e può consistere in generale: nell'attribuire azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; nella sottoscrizione reciproca di azioni o quote; nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti. In riferimento ad OIC tale tipo di reato può concretizzarsi in via esemplificativa nella sopravvalutazione rilevante del patrimonio dell'Ente al fine di attribuire requisiti eventualmente richiesti da bandi di gara o per l'assegnazione di sovvenzioni o conclusioni di convenzioni con altri Enti.

E' opportuno ribadire che tali condotte non costituiscono reato in se stesse, ma assurgono a fattispecie penalmente rilevanti solamente se provocano, con collegamento eziologicamente pregnante, un aumento fittizio del capitale sociale.

**Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.); La condotta richiesta dall'art. 2636 c.c., al fine di configurare il delitto in oggetto, consiste nel porre in essere atti simulati o fraudolenti. Il porre in essere la condotta evidenziata, tuttavia non basta per configurare il delitto de quo: il reato in oggetto è, infatti, reato d'evento; ciò significa che la condotta posta in essere (che è, all'evidenza, condotta vincolata), per configurare reato, deve necessariamente esser collegata eziologicamente con l'evento descritto dalla norma, ossia deve determinare la maggioranza in assemblea. Se è pur vero che OIC ha adottato il sistema duale di governance, questo non esclude definitivamente che all'interno del Consiglio di Sorveglianza ed Indirizzo, organo professionale e quindi dalle caratteristiche diverse rispetto all'assemblea soci, possa venire concretizzata la condotta qui esaminata.

**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 c.c.): Trattasi, all'evidenza, di un classico reato d'evento ove è necessario, affinché la fattispecie possa dirsi configurata, che la condotta posta in essere dall'agente determini, con collegamento eziologico, l'effetto che la norma intende impedire (nel caso di specie, ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

Il reato che ci occupa è delitto a forma libera: l'evento richiesto può, infatti, esser cagionato "in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità".

La norma, inoltre, non prevede la perseguibilità a querela del delitto in oggetto, sicché quest'ultimo è procedibile d'ufficio.

**Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c. III° comma): è il reato compiuto da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che omettono di compiere atti di loro dovere a seguito del ricevimento di un'utilità. La responsabilità amministrativa è limitata all'ente cui sia riconducibile il soggetto apicale o dipendente che ha posto in essere la condotta di corruzione e non riguarda invece la società cui appartiene il soggetto corrotto. Tale costruzione della fattispecie è coerente con i criteri di imputazione della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 secondo cui l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. La corruzione tra privati, al contrario, prevede per definizione normativa che la società in cui opera il soggetto corrotto subisca un "nocumento" derivante dagli atti compiuti od omissi in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o di fedeltà.

Per tale tipo di reato non è stata espressamente prevista una procedura di riferimento, in quanto già le procedure per i reati societari sono finalizzate ad evitare il verificarsi di tale reato presupposto. Inoltre OIC ha deciso di adottare un proprio codice etico, di uguale forza cogente in cui sono definiti i valori ed i principi di condotta rilevanti ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto delle leggi e regolamenti nonché della reputazione e immagine della medesima. Esso contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'OIC nei confronti delle parti interessate interne ed esterne (dipendenti, fornitori, ospiti e familiari, Pubblica Amministrazione, collettività).

### **5.3 Reati in materia di sicurezza sul lavoro:**

Procedure, allegate, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: PO-231-014

**Omicidio colposo** (art. 589 c.p.): la colpa può identificarsi con l'imprudenza e negligenza. Ai fini della sussistenza del rapporto di causalità è sufficiente che l'agente abbia posto in essere una condizione qualsiasi dell'evento lesivo.

**Lesioni colpose gravi e gravissime** (art. 590, III<sup>a</sup> comma, c.p.): affinché non possa essere esclusa la colpa nella condotta dell'agente, l'evento ancorché non previsto, né prevedibile, non può essere ascritto al caso fortuito in quanto ricollegabile pur sempre ad un comportamento colposo. L'elemento psicologico rilevante non è condizionato dall'opinione soggettivo dell'individuo cui l'evento dannoso è contestato né ha rilevanza la prevedibilità dell'evento. Elemento costitutivo è solo la condotta dell'agente contraria alla normale prudenza, alle leggi o regolamenti o consistente nella negligenza e imperizia.

### **5.4 Reati in materia di riciclaggio e ricettazione:**

Procedure, allegate, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: PO-231-013, PO-231-021

**Ricettazione** (art. 648 c.p.c.): è un illecito contro il patrimonio e ne deriva che la sua oggettività giuridica si sostanzia nell'interesse di garantire il diritto del privato. Si concretizza nell'acquistare, ricevere od occultare (o intromettersi in tali operazioni) denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 ter c.p.): presupposto è la provenienza da delitto dei denaro o beni o altra utilità. La finalità perseguita deve essere quella di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità che detta finalità è perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche e finanziarie.

### **5.5 Reati informatici:**

Procedure, allegate, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: PO-231-006, PO-231-007.

**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615 ter c.p.): il sistema informatico va inteso come un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo attraverso l'utilizzazione anche parziale di tecnologie informatiche che sono caratterizzate per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione dalla registrazione o memorizzazione per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati e dalla elaborazione automatica di tali dati in modo da generare informazioni. Il reato si concretizza nell'accesso abusivo o nel permanere nel sistema contro la volontà di chi ha diritto di escludere.

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi telematici e informatici** (art. 615 quater c.p.): il reato si concretizza quando il soggetto abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri sistemi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico.

**5.6 Reati relativi alla criminalità organizzata:**

Procedure, allegate, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: PO-231-015.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/90).

Disposizioni contro l'immigrazione (Legge n°146/2006).

**5.7 Reati contro l'industria e il commercio:**

Procedure, allegate, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: PO-231-011

**Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari** (art. 517 quater c.p.). il reato si concretizza nel contraffare o alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentare.

**5.8 Reati transnazionali:**

Procedure, allegate, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: , PO-231-010, PO-231-015, PO-231-018.

La legge 16 marzo 2006 n. 146, con la quale è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha ulteriormente ampliato il catalogo di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex. D.lgs. 231/2001.

La Convenzione è nata dalla necessità di elaborare uno strumento internazionale idoneo a contrastare la criminalità organizzata che, negli ultimi decenni, con la progressiva apertura delle frontiere e delle economie nazionali, ha preso sempre più ad operare a livello transnazionale.

**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope** (DPR 309/90); Il reato è previsto nell'ipotesi in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73: coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, procura ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo di sostanze stupefacenti o psicotrope, senza autorizzazione.

Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

L'analisi del rischio ha portato a considerare tale reato in quanto in OIC è previsto, sotto controllo medico, l'utilizzo di sostanze psicotrope per la cura di alcuni dei propri ospiti.

**Disposizioni contro l'immigrazione** (Legge n°146/2006): Con il Testo Unico in esame è prevista la punizione per chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dello stesso Testo Unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. È previsto un aumento di pena se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare

l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. È prevista la punibilità anche per coloro che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico.

La previsione di tale reato consegue alle assunzioni di personale straniero.

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377 bis c.p.):

Tale ipotesi di reato è prevista nel caso di uso di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, per indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

**Favoreggiamento personale** (art. 378 c.p.): La norma prevede la punizione per chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

#### **5.9 Reati in materia di violazione del diritto d'autore:**

Procedure, allegare, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: PO-231-06, PO-231-07.

**Duplicazione di programmi** (171 bis l. n. 633 del 1941): La Suprema Corte ribadisce che, a seguito alle modifiche introdotte alla L. 633/1941 dalla L. 248/2000, non è più richiesto – dall'art. 171 bis – che vi sia un "fine di lucro", essendo sufficiente la presenza di un "fine di profitto".

#### **5.10 Reati in materia ambientale:**

Procedure, allegare, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: PO-231-17.

**Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi** (art. 137, comma 3 D. Lgs.152/06)

**Bonifica dei siti** (art. 257, comma 1, D. Lgs 152/06)

**Superamento valori limite e di qualità dell'aria** (art. 279, comma 5, D. Lgs.152/06)

In genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello. I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla

volontà di determinare un danno all'ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

#### **5.11 Reati di corruzione tra privati e di induzione indebita a dare o promettere utilità**

Procedure, allegate, per la prevenzione dei reati presupposto di questo paragrafo: PO-231-001, PO-231-002, PO-231-004, PO-231-006, PO-231-011.

La punibilità per il **reato di corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) è riconosciuta solo per la società "corruttrice" ossia la società ove operi il soggetto apicale o sottoposto a direzione e vigilanza dello stesso che abbia dato o promesso denaro o altra utilità ad un amministratore, direttore generale, dirigente preposto, liquidatore o persona sottoposta a direzione e vigilanza di uno degli stessi di una società terza al fine di ottenere un vantaggio per la conduzione del proprio business. Sebbene per OIC non si possa parlare di un vero e proprio business, mancando lo scopo di lucro, si può ipotizzare che nelle relazioni di natura commerciale possa verificarsi la condotta contestata anche al solo fine di rendere la Fondazione più competitiva rispetto alle altre strutture del settore.

L'**induzione indebita a dare o promettere utilità** consegue alla rivisitazione del reato di concussione (art. 317 c.p.) per induzione. Risponde per tale reato la società privata cui appartiene il soggetto apicale o sottoposto che, assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico perfeziona la dazione dell'indebito.

\* \*

Una volta individuati i possibili illeciti commettabili sono state predisposte apposite procedure al fine di diminuirne fortemente la realizzabilità poiché il sistema di responsabilità da reato degli enti delineato dal D. Lgs. 231/01, pur concepito per contrastare la criminalità d'impresa, non è uno statuto esclusivo delle società e degli enti esercenti attività di impresa commerciale e, pertanto, la lucratività dello scopo sociale o l'esercizio di attività economica da parte dell'ente non costituiscono presupposti applicativi di tale disciplina sanzionatoria.

## **6 I sistema sanzionatorio**

OIC ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo allo scopo di prevenire il compimento dei reati considerati dai DD.Lgs. 231/2001 e 61/2002 e successive modifiche ed integrazioni come fonte di responsabilità amministrativa dell'Ente.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste avverrà in seguito ad un autonomo procedimento che sarà instaurato dopo opportune valutazioni in rapporto alla gravità dell'infrazione e prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento penale per i fatti costituenti i reati previsti dalle norme in oggetto.

### **6.1 Le sanzioni disciplinari a carico dei Dipendenti e Quadri**

Sono quelle previste dal CCNL "per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza UNEBA", nel rispetto delle procedure previste dalle norme in materia ed in specie L. 300/70.

In particolare i provvedimenti previsti sono:

- a. Biasimo inflitto verbalmente (la violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento, in attività in aeree a rischio, non conformi al Modello stesso) ;
- b. Biasimo inflitto per iscritto (in caso di reiterata violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello e di molteplici comportamenti non conformi);
- c. Multa sino a tre ore di normale retribuzione;
- d. Sospensione sino a tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione (violazione di grave entità nelle procedure di un comportamento non conforme nonché il compimento di atti contrari all'interesse della società);
- e. Licenziamento disciplinare senza preavviso (comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello comportanti la concreta applicazione a carico dell'Ente delle misure previste dal D. Lgs. 231/01 con conseguente venir meno della fiducia e impossibilità al prosieguo anche provvisorio del rapporto di lavoro).

Normalmente il biasimo verbale e scritto saranno inflitti nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva per mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Il biasimo, la multa e la sospensione e il licenziamento verranno irrogate nei casi previsti dal CCLN e/o per infrazioni lesive dei principi esposti nel Modello.

È altresì applicabile la sospensione cautelare del dipendente in caso di mancanze che prevedano il licenziamento senza preavviso. La durata non potrà essere superiore ai sei giorni lavorativi. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli interessati i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie.

Le sanzioni verranno irrogate dal Consiglio di Gestione.

## **6.2 Le sanzioni a carico dei Dirigenti**

Esse saranno comminate nel rispetto delle disposizioni normative applicabili a detta categoria.

In ogni caso le violazioni dovranno essere puntualmente contestate per iscritto dal Consiglio di Gestione con l'osservanza delle procedure normativamente previste, assicurando, in ogni caso, il diritto alla difesa della persona sottoposta a procedimento disciplinare, che potrà essere sentita ovvero potrà presentare difese scritte.

Il provvedimento disciplinare irrogato dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al domicilio del dirigente.

I provvedimenti disciplinari disposti dal Consiglio di Gestione nell'adottare il Modello sono:

1. richiamo scritto alla corretta osservanza ed applicazione del Modello, quale specifico obbligo contrattuale;
2. sospensione immediata dall'incarico in attesa dell'istruttoria per l'accertamento del livello di gravità dell'inosservanza;
  - a. qualora l'istruttoria accerti un grado di inosservanza tale da non incidere sul rapporto fiduciario, sarà comminato il richiamo scritto;
  - b. ove nel corso dell'istruttoria siano rilevate una gravità dell'infrazione ed una intenzionalità tali da incidere sull'interesse dell'Ente nell'applicazione del Modello e, quindi, sul rapporto fiduciario, costituendo un grave inadempimento ai doveri del dirigente considerato lesivo dei principi contenuti nel Modello stesso,

verrà dato corso al procedimento per il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 2118 c.c. e dell'art. 2119 c.c. sussistendone i presupposti.

### **6.3 Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione**

Salvo quanto previsto sotto il profilo contrattuale, le sanzioni irrogabili ai componenti del Consiglio di Gestione che violino le disposizioni del Codice etico e del Modello di organizzazione e di gestione, potranno essere costituite da una multa da un minimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) ad un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), dalla sospensione immediata dall'incarico, fatti salvi l'eventuale revoca per giusta causa e il diritto della società alla richiesta di eventuali danni diretti e indiretti e ad ogni altra azione prevista dal codice civile.

Il procedimento di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione avverrà ad opera del Consiglio di Sorveglianza.

### **6.4 Sanzioni nei confronti dei componenti del Consiglio di Sorveglianza**

Salvo quanto previsto sotto il profilo contrattuale, le sanzioni irrogabili ai componenti del Consiglio di Sorveglianza che violino le disposizioni del Codice etico e del Modello di organizzazione e di gestione, potranno essere costituite da una multa da un minimo di € 5.000,00 (cinquemila/00) ad un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), dalla sospensione immediata dall'incarico, fatti salvi l'eventuale revoca per giusta causa e il diritto dell'Ente alla richiesta di eventuali danni diretti e indiretti e ad ogni altra azione prevista dal codice civile.

Il procedimento di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione avverrà ad opera del Comitato dei Fondatori.

### **6.5 Sanzioni nei confronti di terzi con cui la Fondazione instauri rapporti**

L'inosservanza delle disposizioni indicate nel Modello di organizzazione e di gestione nonché la violazione dei principi stabiliti nel Codice etico, dei quali deve essere data comunicazione in occasione di ogni convenzione o contratto con soggetti terzi, comporteranno, qualora non sia possibile l'eliminazione delle conseguenze della violazione nel termine perentorio comunicato dalla Fondazione OIC, l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti subiti dalla società.

A tale scopo OIC avrà cura di inserire in ogni contratto o convenzione una clausola relativa all'obbligo di osservanza dei comportamenti previsti dal Codice Etico e dal Modello di organizzazione e di gestione ed alle conseguenze della loro eventuale inosservanza.

OIC avrà cura di comunicare nelle forme più idonee il sistema sanzionatorio al Comitato di Gestione, ai dirigenti, al Consiglio di Sorveglianza, a tutti i dipendenti, evidenziando le possibili conseguenze della violazione del Codice Etico e del Modello.

OIC dovrà comunicare a tutti i soggetti terzi con i quali vengano instaurati rapporti di qualsiasi tipo il sistema sanzionatorio in oggetto. Ai soggetti con i quali sono già in corso rapporti verrà comunicato nei giorni successivi all'adozione del presente modello.

## **7 Verifiche periodiche del Modello**

Il presente modello sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

1. un'attività di monitoraggio sull'effettività del Modello nell'applicazione delle singole procedure anche tramite verifiche a campione;
2. analisi, in occasione delle segnalazioni ricevute, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alle problematiche della responsabilità penale dell'Ente anche tramite verifiche a campione.

## **8 Formazione e Diffusione del Modello**

Ai fini dell'attuazione del Modello si dovrà provvedere alla formazione del personale a cura del Responsabile della Gestione Risorse Umane in stretta cooperazione con l'ODV.

### **8.1 Formazione del personale apicale**

La formazione del personale apicale e del personale fornito di poteri di rappresentanza dovrà avvenire a cura del Responsabile della Gestione Risorse Umane estendendo anche ai nuovi assunti un seminario di aggiornamento annuale e l'accesso ad un sito intranet dedicato all'argomento.

L'ufficio Gestione Risorse Umane in collaborazione con l'ODV provvederà a curare la diffusione del Modello e del Codice Etico.

### **8.2 Formazione del personale sottoposto**

La formazione di soggetti diversi da quelli rientranti nel precedente paragrafo dovrà avvenire sulla base di una nota informativa interna, in un'informativa nella lettera di assunzione, l'accesso a intranet e emails di aggiornamento.

### **8.3 Informazione a collaboratori esterni e fornitori**

A tutti i soggetti che collaborano con OIC dovranno essere fornite apposite informative sulle procedure adottate e dovrà essere curato in collaborazione con l'ODV la diffusione del Codice Etico.

Ogni comportamento posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/01 potrà determinare, grazie ad apposite clausole che verranno inserite dall'Ufficio Acquisti, la risoluzione del rapporto contrattuale.

## **9 Il Codice Etico**

Il presente Codice Etico si applica a tutte le attività della Fondazione O.I.C. e alle residenze da essa gestite.

L'osservanza dei principi e delle disposizioni del presente Codice sono vincolanti per tutti i soggetti che operano per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione, siano essi soggetti in posizione apicale, quali i Consigli di Gestione e di Sorveglianza ed i dirigenti, soggetti con funzioni di direzione o rappresentanza, dipendenti e tutti coloro che operano con la Fondazione sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo. I dipendenti e i collaboratori non subordinati dell'Ente, e tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali con l'Ente, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice.

Il Codice Etico viene messo a disposizione dei fornitori (eventualmente anche con strumenti informatici o tramite sito web) invitandoli a rispettarne i principi ed i criteri di condotta, nell'ambito dei rapporti che essi hanno con la stessa Fondazione.

La Direzione si impegna a divulgare il Codice Etico presso i destinatari mediante apposite attività di comunicazione. In nessun caso il perseguimento di un interesse o di un vantaggio per la Fondazione può giustificare un comportamento non corretto. Ogni comportamento contrario allo spirito del Codice Etico, sarà sanzionato in modo proporzionato alla gravità delle eventuali infrazioni commesse, in conformità con quanto previsto dal sistema disciplinare definito dal Modello Organizzativo, di cui il presente Codice Etico è parte integrante.

## ALLEGATI

### 1. **Analisi delle aree di rischio**

- a. Dati aggregati: questionario compilato dalle figure apicali e sottoposte
- b. Schema elaborato di confronto dei reati, delle aree interessate e delle attività che possono indurre al compimento del reato.

### 2. **Mansionario**

Si vedano le singole schede elaborate dalle quali è possibile individuare la funzione, i soggetti apicale di riferimento, le responsabilità e i compiti principali.

### 3. **Codice etico**